

con lui il funzionario indegno, ma frattanto volere, per una diffidenza non giustificata, privare l'Assemblea medesima del soccorso dei lumi dei magistrati, sarebbe uno smozzicar lo Statuto ed un detrarre all'operosità della Camera. Se i membri dell'ordine giudiziario dovessero uscire da questo consenso, sarebbero certamente consci di non aver nulla scapitato in seguito alla discussione che si è tenuta, ma noi saremmo consci altresì di aver sofferto una grave perdita nel pubblico interesse.

A' miei occhi, io ve lo dico francamente, o signori, il privare la Costituzione dell'elemento d'inamovibilità giudiziaria è fare un atto di potere dittatoriale, di potere reazionario. Nell'esordio di un sistema rappresentativo bisogna guardarsi assai dall'indurre uno spirito contrario alla tendenza prettamente liberale, allo spirito di vera legalità.

I poteri eccezionali, gli atti reazionari, male inaugurerebbero l'era della nostra rigenerazione politica.

La magistratura non dà occasione a dubitare giustamente di lei nella condizione attuale. Non le togliete adunque di poter comparire fra gli eletti della nazione, non per i suoi interessi propri, ma per gl'interessi della nazione medesima.

Facciamo che sotto ogni aspetto e come parte della costituzione politica, e come ordine giudiziario, la magistratura assuma la pienezza della sua missione alla cui importanza dee cedere ogni velleità di potenza, ogni effetto di momentanea impressione.

Non ho inteso di perorare la causa della Magistratura piuttosto che quella del Ministero, ma credo di aver sostenuto la causa della Costituzione, e questa è quella che difenderò fino all'ultimo mio respiro (*Applausi*).

ALBINI. Signori, dopo quanto voi avete udito dal Ministro della Giustizia sul punto medesimo intorno al quale io intendo parlare, una gran parte di ciò che erami proposto di dire rimarrebbe superflua; tuttavia permettete, o signori, che io aggiunga alcune osservazioni.

La questione che trattiamo è di grave importanza per le sue conseguenze, è questione giuridica, è questione d'interpretazione; invece da alcuni, e specialmente da quelli che sostengono l'opinione contraria all'attuale eleggibilità della magistratura, si è trasmutata in questione politica.

Alcuni vollero risolvere la questione coll'indagare ciò che il legislatore avrebbe dovuto secondo essi stabilire, invece che è d'uopo restringersi a ciò che è dalla legge stabilito, investigando il vero e generico concetto che il legislatore ha voluto esprimere.

La Camera è superiore alla legge quando esercita le sue funzioni legislative: è soggetta alla legge quando, come nel caso nostro, dee applicarla ed esercitare le funzioni di giudice. La questione dell'amovibilità od inamovibilità dei giudici vuol essere risolta soltanto per decidere se siano o non eleggibili.

L'art. 69 dello Statuto è concepito in tempo presente: *i giudici sono inamovibili dopo tre anni d'esercizio.*

Questo modo d'esprimersi secondo il significato legale e letterale indica che dal momento in cui lo Statuto doveva entrare in esecuzione esservi dovevano dei giudici inamovibili, altrimenti il verbo *sono* non avrebbe senso.

Ora questi giudici, al presente inamovibili, non possono essere che quelli che al momento in cui lo Statuto cominciò ad avere effetto avevano tre anni d'esercizio. Se l'intenzione del legislatore fosse stata di sottoporre tutti i giudici ad uno esperimento triennale dopo lo Statuto, avrebbe detto *saranno*, e non *sono*. Ha invece usato questo secondo modo d'esprimersi perchè comprende e quelli che al punto in cui lo Statuto

s'attuò, avevano il triennio d'esercizio, e quelli che in seguito l'avrebbero mano mano acquistato. L'art. 33 dello Statuto ci fornisce una prova solenne che il legislatore usò l'accennata frase in questo senso; poichè se s'intendesse nel senso dei sostenitori dell'opinione contraria, la composizione del Senato sarebbe stata per ora impossibile. Lo spirito e la ragione della legge conferma la mia interpretazione. Una delle principali e più preziose guarentigie del regime costituzionale si è l'indipendenza del potere giudiziario, e per conseguenza l'inamovibilità dei giudici.

Ora, è egli credibile che, mentre doveva avere esecuzione lo Statuto, e quindi il reggimento Costituzionale, il legislatore abbia voluto sospendere per tre anni una delle più importanti guarentigie che esso fornisce, quella che tende ad assicurare una retta e imparziale giustizia, quella guarentigia che s'estende egualmente a tutti i cittadini, ai poveri ed ai ricchi, ai deboli ed ai potenti, e anzi più necessaria pei poveri e pei deboli che per gli altri? Una siffatta guarentigia senza la quale il governo Costituzionale è difettoso, non si potrebbe tenere per sospesa se non nel caso che una chiara e solenne disposizione della legge ci obbligasse a piegar la fronte alla volontà espressa dal legislatore.

Ondechè, supposto anche che il senso della legge fosse dubbio, si dovrebbe interpretare per l'inamovibilità attuale dei giudici aventi tre anni d'esercizio anteriori, anzichè per la sospensione dell'inamovibilità.

Ma la parola della legge accenna ad una inamovibilità *attuale*, non ad una futura. Nè dicasi che per tal modo si fa retroagire la legge.

L'inamovibilità non ebbe principio che coll'attuazione dello Statuto, il triennio non è che una condizione di fatto per aver l'inamovibilità.

Spiegando quindi la legge elettorale collo Statuto ne conseguita che i giudici dei Magistrati e Tribunali, i quali hanno un triennio d'esercizio anteriore, essendo inamovibili, sono pure eleggibili.

Posta pertanto per giusta, come per le preallegate ragioni io la ritengo, l'interpretazione succennata dell'art. 69 dello Statuto, riescono inutili e fuori di proposito le ragioni di politica convenienza addotte dai sostenitori dell'opinione contraria, perchè esse tendono piuttosto a indicar ciò che si vorrebbe avesse il legislatore statuito, anzichè a spiegare ciò che egli stabilì.

Tuttavolta mi consenta la Camera alcune brevi riflessioni anche a questo riguardo: le principali condizioni che richieggonsi in un Magistrato dell'ordine giudiziario sono la capacità e l'integrità. Il triennio d'esercizio della funzione giudiziaria è appunto prova, o per dir meglio, presunzione legale che il Magistrato è fornito delle preaccennate condizioni, ed io qui voglio ripetere ciò che dagli oratori che mi precedettero, e segnatamente dal Guardasigilli si è detto a difesa della nostra Magistratura; che anzi di queste qualità essenziali della nostra Magistratura rendette aperta e solenne testimonianza poco fa da questo luogo stesso uno dei più caldi sostenitori dell'opinione contraria, dichiarando che essa si distinse per sapienza legale e per imparzialità. Or bene, possiamo pretendere di più da un Magistrato che ha per ufficio l'amministrazione della giustizia? Vogliamo in lui, dice, le convinzioni politiche conformi al nuovo ordine di cose. Ma qualunque siano le opinioni politiche di un Magistrato, esse nulla possono influire sulle decisioni giudiziali s'egli è integro ed imparziale. Il Magistrato è la legge parlante, e la legge non ha passioni.

Del resto, se si avesse a sottoporre tutta la Magistratura